

Legge regionale 21 aprile 2017 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale, demanio ferroviario e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006.

Art. 27

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 17/2009)

1. All'articolo 8 della legge regionale 17/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole <<del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico della Regione>> sono inserite le seguenti: <<, o di un suo delegato,>>;

b) al comma 1 bis dopo le parole <<del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale,>> sono inserite le seguenti: <<o di un suo delegato,>>;

c) al comma 1 ter le parole <<e al mantenimento dell'utilizzo del bene a finalità agricole, fermi restando in capo al concessionario i requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni vigenti in materia di contratti agrari>> sono sostituite dalle seguenti: <<e di dichiarazione di impegno di utilizzo del bene a fini agricoli per tutto il periodo di vigenza della concessione>>.